CAMERA DEI DEPUTATI N. 2916

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

OSTILLIO, GIOVANARDI

Norme per il rilancio del settore termale e per la dismissione delle partecipazioni dello Stato in società termali

Presentata il 19 dicembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il settore termale in Italia è costituito da oltre 300 aziende (secondo i dati forniti dalla Consulta nazionale sul termalismo risalenti al luglio 1994) con un'occupazione diretta di circa 6.600 persone ed un fatturato globale stimato di circa 350 miliardi di lire annui. A far tempo dal 1991, sono stati varati diversi provvedimenti tendenti a ridurre la spesa del Servizio sanitario nazionale (SSN) in questo settore.

Nell'anno 1996 il SSN sosterrà costi, per cure termali, per circa lire 115 miliardi, cioè pari meno dell'uno per mille dell'intera spesa sanitaria pubblica.

Quindi il fatturato delle aziende termali italiane è stato realizzato per circa il 37 per cento con prestazioni rese al SSN; il restante 63 per cento del fatturato è stato conseguito dall'incasso dei *ticket* a carico degli assistiti e dalle cure erogate alla clientela pagante.

I dati che precedono dimostrano: l'importanza economica del settore, la modesta rilevanza relativa della spesa sanitaria pubblica per questo tipo di cure, una forte domanda di termalismo da parte degli utenti.

Ove si consideri che una ricerca del Censis (confermata da analisi delle associazioni imprenditoriali di categoria) ha evidenziato che le attività indotte dal settore termale sono quantificabili in un rapporto di 1 a 12, si rileva che il settore

termale « muove » un'attività economica valutabile in circa lire 3.500 miliardi annui, con un indotto occupazionale di circa 60.000 addetti.

Va da sé che gli introiti dell'erario per imposte dirette e indirette prelevate sulle attività del settore e dell'indotto è tale da superare di gran lunga la spesa per cure termali a carico del SSN.

La particolare attenzione dimostrata dal legislatore negli ultimi anni per contenere la spesa del SSN per cure termali è stata indotta, verosimilmente, non da obiettivi di risparmio diretto (in sé difficilmente realizzabile, visto che trattasi di cifre oggettivamente modeste se confrontate con le altre voci di spesa del SSN, e quindi, di fatto, incomprimibili) quanto dalla tendenza a privilegiare le cure di tipo farmaceutico-ospedaliero; in secondo luogo vi è stata la volontà di contrastare certi fenomeni di assenteismo dei lavoratori, soprattutto del comparto pubblico, cui è stato vietato di usufruire delle terapie termali – se non in limitati casi – al di fuori del periodo delle ferie annuali (articolo 16, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412).

Considerata l'importanza del settore e tenuto conto delle numerose ricerche scientifiche che attestano la validità delle cure termali, non ultima quella in corso denominata « progetto NAIADE » ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 dicembre 1994, articolo 2, comma 1, lettera *b)*, si rende ora indispensabile formulare un quadro di riferimento certo per gli operatori del settore, senza peraltro alterare il principio del contenimento della spesa sanitaria.

La presente proposta di legge si propone, pertanto, di superare le incertezze normative degli ultimi anni, di dare al settore un ruolo sanitario di spessore, strettamente legato alle proprietà scientificamente dimostrate delle varie acque, soprattutto in un'ottica di prevenzione e di riabilitazione, nonché di promuovere in modo sistematico la ricerca, la sperimentazione e la formazione permanente del personale.

In questa ottica non può non trovare definitiva sistemazione anche la situazione delle 12 società termali già inquadrate nel soppresso EAGAT, oltre alla società Centro ittico tarantino-campano spa.

Su questo argomento molte sono state le proposte di legge formulate nelle passate legislature, come nell'attuale: nessuna di esse, però, è stata approvata per il sovrapporsi di interessi localistici che hanno impedito ogni soluzione in rapporto alla destinazione delle aziende ex-Eagat.

Sono così intervenuti provvedimenti di tipo « provvisorio » che hanno affrontato specifiche contingenze, senza peraltro individuare un progetto industriale coerente e fattibile, che consenta al termalismo italiano di collocarsi con pari dignità a fianco di quello europeo (e soprattutto: francese, tedesco ed ora anche ceco ed ungherese).

Di fatto le difficoltà incontrate nella ricerca della sistemazione definitiva alle partecipazioni ex-Eagat ha bloccato ogni tentativo di ammodernamento normativo del settore che così ha perso il primato di un tempo, rispetto alla realtà degli altri Paesi.

Non va peraltro sottaciuto che le terme italiane, nel passato, erano le più rinomate al mondo e attiravano rilevanti flussi di clientela estera pagante. Si tratta, quindi, di riportare il settore in auge, senza interventi di assistenza o di sussidio statale, ma con criteri moderni puntando soprattutto sull'imprenditoria privata, anche se ragioni di campanile consigliano di non escludere – in via almeno sperimentale – l'intervento delle regioni e dell'ente locale.

Le soluzioni contenute al riguardo nella presente proposta di legge si collocano nell'obiettivo della dismissione delle società pubbliche appartenenti allo Stato, con vincoli che comunque ne salvaguardino le peculiarità e ne sviluppino l'iniziativa, sempre nel settore del termalismo.

L'urgenza del riassetto deriva dalla cronica situazione dei bilanci deficitari o patrimonialmente squilibrati delle predette società, che fino al 1990 hanno usufruito di trasferimenti da parte del comitato di liquidazione dell'Eagat, per il ripianamento delle perdite di gestione, che sono quindi

finite a carico del bilancio dello Stato. Le norme proposte consentono alle suddette aziende di poter risanare le proprie situazioni economiche e patrimoniali senza il concorso dello Stato, con il vantaggio di poter affrontare le procedure di dismissione previa la verifica dell'interesse di regioni e comuni e della provincia autonoma di Bolzano competente per territorio.

Si segnala, da ultimo, che la legge di riforma sanitaria del 1978 (legge 23 dicembre 1978, n. 833), ispirata dal criterio di globalizzare tutta la sanità nell'ambito delle sole aziende unità sanitarie locali, prevedeva, all'articolo 36, il trasferimento, entro il 1979, delle attività delle aziende termali ex-Eagat ai comuni nei quali sono insediate e quindi il successivo loro conferimento alle aziende stesse. Di fatto la mancata previsione delle modalità di copertura dei *deficit* patrimoniali delle aziende, impedì però l'attuazione dell'articolo 36.

Sarebbe ora sciagurato ripetere quell'errore; la presente proposta di legge si propone pertanto lo scopo finale di mettere le 12 aziende ex-Eagat sul mercato: in questo modo, i futuri proprietari privati di queste società si metteranno anch'essi in regime di concorrenza, e quindi di efficienza, come le altre circa 300 società private operanti in Italia nel settore termale.

Ciò premesso, si precisa che la presente proposta di legge, in parte, riprende quelle elaborate nella precedente legislatura per quanto riguarda il riassetto e lo sviluppo del termalismo (PdL AC n. 521 presentata il 30 aprile 1992, onorevole Perani ed altri « Norme di riordino del settore termale », che fu oggetto di ampio dibattito ed approfondimento e AC 1724 dell'onorevole Baresi, presentata il 6 dicembre 1994), mentre completamente innovative sono le norme proposte in materia di attività di ricerca e verifica dell'efficacia delle cure termali e di destinazione delle aziende ex Eagat.

In particolare:

l'articolo 1 reca le definizioni utilizzate nella proposta di legge;

l'articolo 2 precisa il ruolo del termalismo e pone in evidenza particolare la funzione preventiva delle cure e il loro utilizzo per la riabilitazione neuromotoria e funzionale dei motulesi; mentre l'articolo 3 disciplina l'erogazione delle cure termali e la procedura per la stipula della convenzione a livello ministeriale avente ad oggetto i rapporti economici tra le unità sanitarie locali e le aziende termali.

Gli articoli 4 e 10 regolano la ricerca, la formazione professionale in campo termale e le modalità di programmazione e controllo delle stesse; si sottolinea, in particolare, la propulsione che l'articolo 4 dà alla ricerca scientifica e che l'articolo 10 dà alla formazione professionale, che assumono carattere sistematico e permanente.

L'articolo 6 conferma i regimi speciali INAIL e INPS, consentendo, per i curandi di quest'ultimo Istituto, la facoltà di scegliere – a parità di costi – lo stabilimento presso il quale eseguire la cura, dal momento che, a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'INPS ha ceduto a privati la gestione dei propri stabilimenti.

L'articolo 7 stabilisce la non cumulabilità delle prestazioni INPS con quelle in regime assistito dal Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 8 affronta il delicato tema della fruibilità delle cure da parte dei lavoratori dipendenti al di fuori dei congedi e delle ferie annuali. Questa norma rende compatibile l'esigenza sociale di consentire la fruizione delle cure termali – in regime di « congedo per malattia » – a quei lavoratori il cui stato di salute è patologico e, quindi, da curare, con l'esigenza economica e morale di evitare ogni abuso; di evitare, cioè, che la cura termale divenga una sorta di occasione per godere di un periodo di « ferie aggiuntive ».

A tale fine l'articolo 8 stabilisce quanto segue:

a) la prescrizione deve essere autorizzata da un medico specialista, confermata dal medico di base o dall'INAIL e la cura è consentita dopo accertamenti diagnostici specifici (comma 2) e sempre che sussistano due presupposti (comma 1), che

sono: 1) condizioni del paziente tali da suggerire l'opportunità di un intervento precoce; 2) ruolo preminente della cura termale, rispetto ad altri trattamenti possibili, in relazione a mirati obiettivi terapeutici e riabilitativi;

b) una serie di misure amministrative (commi 4, 6 e 7) e sanitarie (commi 5 e 8) per rendere effettivi ed efficaci i controlli sull'esistenza dei suddetti presupposti.

L'articolo 9 equipara il servizio prestato dai medici presso aziende termali convenzionate a quello prestato presso case di cura convenzionate con il Servizio sanitario nazionale; lo scopo della norma è quello di equiparare a tutti gli effetti le carriere mediche, per consentire alle aziende termali di creare, al proprio interno, un ruolo medico qualificato e stabile.

L'articolo 10 regola e si propone di stimolare le attività di formazione professionale del personale parasanitario delle aziende termali; tali attività dovranno diventare permanenti (formazione continua).

Oltre ad assicurare elevati livelli qualitativi al servizio di cura termale, la norma si pone l'obiettivo di migliorare la posizione professionale del personale, che è sottoposto – per la natura propria dell'attività termale – ad una certa stagionalità. Il fenomeno della stagionalità induce, infatti, un elevato *turn-over* del personale, che tende ad abbandonare il « mestiere termale » non appena riesce a reperire un posto di lavoro a tempo indeterminato: un'attività aziendale di formazione permanente consentirà invece alle aziende di disporre di personale qualificato, anche se di recente assunzione.

Stabilire per legge l'« obbligatorietà » della formazione permanente è elemento di regolazione della concorrenza, perché, in mancanza, le aziende meno serie (cioè quelle che non farebbero la formazione) finirebbero per essere le piu' redditive.

L'articolo 11 stabilisce l'obbligo di sottoporre a verifica di efficacia terapeutica le cure talassoterapiche ove permanga il regime di accreditamento presso il SSN.

L'articolo 12 disciplina le modalità di dismissione delle aziende ex-Eagat, non escludendo la facoltà di proseguire la loro gestione nella attuale configurazione proprietaria, in attesa di attuare – in modo conveniente e funzionale – la privatizzazione stessa (a tale scopo è previsto il rinvio alle norme recate dal decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474).

Poiché le aziende termali ex-Eagat sono, di norma, dotate di patrimoni il cui valore supera il fatturato annuo, diventa necessario prevedere una previa offerta alle regioni ed alla provincia autonoma di Bolzano, nel cui territorio sono situate le società da dismettere. Nel caso in cui tali enti non richiedano l'assegnazione delle partecipazioni delle società ex-Eagat, situate nei loro territori, il Ministro del tesoro procederà alla loro privatizzazione.

I passaggi alle regioni ed alla provincia autonoma di Bolzano, con l'eventuale coinvolgimento dei comuni interessati, è previsto a titolo oneroso; il criterio di valutazione prescelto è molto semplice ed è il patrimonio netto delle società da cedere, secondo quanto risulta dal loro ultimo bilancio approvato. Si è discusso a lungo se questo passaggio dovesse essere a titolo gratuito od oneroso. I diversi provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo (decreto-legge 9 marzo 1994, n. 166, 6 maggio 1994, n. 275, 8 luglio 1994, n. 436, 7 gennaio 1995, n. 1, 9 marzo 1995, n. 64, 10 maggio 1995, n. 161, 7 luglio 1995, n. 272, 7 settembre 1995, n. 372, 8 novembre 1995, n. 462, decaduti, e comma 39 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1995, n. 549, valido per le sole terme di Merano) prevedevano tutti un passaggio oneroso.

La ragione di quest'ultima scelta è evidente: il passaggio gratuito determinerebbe una situazione squilibrata e censurabile anche sotto il profilo costituzionale. Nei fatti le società attive verrebbero infatti cedute gratuitamente alle regioni ed agli enti locali, che tenderanno certamente ad acquisirle, mentre quelle passive, con il loro carico di debiti e di dipendenti, resterebbero, – ad evidenza – a carico dello Stato.

La previsione di un « prezzo », invece, consente al Tesoro – se del caso – di risa-

nare le aziende deficitarie utilizzando le risorse revenienti dalla cessione di quelle valide.

Come accennato, ove le regioni e la provincia autonoma di Bolzano non richiedessero l'assegnazione delle suddette partecipazioni, il Ministero del tesoro potrebbe procedere alla loro vendita a privati.

La presente proposta di legge – a differenza di molte altre – non prevede che la proprietà dei patrimoni resti pubblica e che la gestione sia affidata a privati, ove assegnatari delle società ex-Eagat siano le regioni e gli enti locali. Tale soluzione, pur se caldeggiata da alcuni comuni « termali », non appare, infatti, percorribile, perché crea problemi di ordine giuridico e pratico. Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, si sottolinea che gli oneri di manutenzione straordinaria degli impianti, gli investimenti innovativi necessari per restare sul mercato ed il ripianamento dei debiti accumulati dalle precedenti gestioni rimarrebbero problemi irrisolvibili

Il tema delle manutenzioni e delle innovazioni non è infatti di poco conto. Basti pensare che da anni, in genere, non ne sono state eseguite e che nei prossimi esercizi dovranno essere investite risorse cospicue a questo fine; inoltre per attirare nuova clientela, operazione indispensabile per riportare o mantenere i conti della gestione in utile, sarà necessario effettuare anche investimenti innovativi.

Un gestore privato – non proprietario – si limiterebbe, verosimilmente, solo a sfruttare l'esistente, lasciando i cespiti al termine del contratto ancora più usurati e obsoleti.

Del resto l'esperienza di separare la proprietà dalla gestione è già stata compiuta in passato, ciò che poi indusse lo Stato a riassumere la gestione diretta delle proprie terme, creando l'EAGAT e sostenendo oneri manutentivi enormi. Si fa poi presente che un gestore privato sarà difficilmente reperibile se prima non viene definito in modo chiaro e duraturo il ruolo del termalismo in Italia.

Oggi il termalismo vive in bilico fra l'attività turistica e quella sanitaria.

La mancanza di una precisa legge quadro nazionale sui criteri di classificazione delle acque termali ha consentito la proliferazione delle stazioni termali (che, come detto, oggi sono oltre 300), con svilimento generale della qualità del settore. Occorre quindi rivedere questa situazione e mantenere nel termalismo solo le realtà che scientificamente hanno dimostrato di possedere effettive proprietà terapeutiche. La proposta di legge in esame risolve questa problematica.

La mancata definizione del ruolo del settore ben difficilmente consentirebbe il reperimento di operatori privati seri ed affidabili per le terme pubbliche: il rischio sarebbe quindi di avere dei gestori-non-imprenditori.

L'articolo 12 disciplina, inoltre, la destinazione dei beni della società per azioni Centro ittico tarantino-campano spa, che, pur essendo già stata inquadrata nel soppresso Eagat, è in realtà una società immobiliare e non esercita attività termale; si prevede che i relativi beni, il personale ed i rapporti giuridici siano attribuiti, senza corrispettivo, alle regioni (Puglia e Campania) nel cui territorio essi si trovano, se le suddette regioni intenderanno accettare tale soluzione; in mancanza è prevista la liquidazione della società.

L'articolo 13 prevede la delega al Governo, da esercitare entro tre anni, per la raccolta in un testo unico delle norme vigenti in materia termale; lo scopo è di mettere ordine in un corpo normativo complesso, che si è formato nel tempo e che è di difficile lettura ed applicazione, stante anche l'intervenuta competenza – rispetto ai previgenti testi in materia di sanità pubblica – delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle aziende unità sanitarie locali.

L'articolo 14 reca un'interpretazione autentica delle norme in materia di lavoro stagionale e di indennità di disoccupazione, nonché di lavoro autonomo, interpretazione resa necessaria per dirimere difficoltà applicative in materia sia di contratti collettivi aziendali stipulati e in es-

sere da molti anni presso diverse aziende termali, sia di contratti con lavoratori autonomi (massofisioterapisti).

L'articolo 15 stabilisce norme transitorie e finali; in particolare:

a) il comma 1 conferma la validità delle autorizzazioni e delle concessioni minerarie per l'esercizio dell'attività termale, effettuate prima dell'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria (legge 23 dicembre 1978, n. 833), se conformi alla medesima;

b) il comma 2 autorizza gli amministratori delle aziende, già inquadrate nel soppresso Eagat, ad alienare proprietà sociali non utilizzate nell'attività termale, ove necessario per il riequilibrio patrimoniale e finanziario delle stesse;

c) il comma 3 destina all'erario le risorse derivanti dalle privatizzazioni;

d) il comma 4 reca l'elenco delle norme da abrogare.

* * *

La proposta di legge costituisce, pertanto, una regolamentazione del settore termale e detta le regole per la privatizzazione delle aziende già inquadrate nel soppresso Eagat, in conformità con le linee di politica economica del Governo e in coerenza con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in materia di intervento dello Stato nell'economia, nonché del documento conclusivo del G7 tenutosi a Napoli.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « cure termali », le cure aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione, rese negli stabilimenti di cui all'articolo 14 del regolamento di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n 1924;

b) per « patologie », le patologie o gli stati patologici che possono essere prevenuti o curati con le cure termali fornite o praticate in ambiente termale;

c) per « ambiente termale » o « stabilimento termale », i luoghi di cura di cui agli articoli 194, 199 e 200 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché le cliniche, i reparti degli alberghi attrezzati e riconosciuti per l'erogazione delle cure termali, i reparti e le strutture di acquaticità annessi ai medesimi stabilimenti termali, quali piscine con acqua termale, percorsi d'acqua e simili;

d) per « terme » o per « aziende termali » o per « aziende », le aziende o loro rami come definite dall'articolo 2555 del codice civile, appartenenti a società, enti o imprenditori individuali, purché costituite, tra l'altro, da uno o più stabilimenti termali;

e) per « curandi », le persone cui sono dirette le cure termali.

ART. 2.

(Ruolo del termalismo).

1. Le cure termali sono da ascrivere, come prestazioni autonome o complementari di altri mezzi di cura, tra gli strumenti ordinari a disposizione della sanità pub-

blica per il mantenimento e il ripristino dello stato di benessere psico-fisico dei cittadini.

2. In relazione alla crescente domanda ed alle implicazioni di carattere sociale, organizzativo ed economico-finanziario che ne derivano, rilievo particolare è da attribuire alla utilizzazione delle cure e degli ambienti termali nel settore della riabilitazione, in alternativa agli ospedali ed ai poliambulatori pubblici.

ART. 3.

(Erogazione delle cure termali).

1. Le cure termali sono erogabili solo da parte degli stabilimenti termali, in regola con gli atti di concessione mineraria, con l'atto di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali utilizzate, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera *t),* della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in possesso di autorizzazione all'apertura ed all'esercizio rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della citata legge n. 833 del 1978, e successive modificazioni.

2. L'erogazione delle cure termali agli utenti del Servizio sanitario nazionale è assicurata in forma diretta o indiretta attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i cui contenuti economici sono anno per anno determinati da un apposito accordo nazionale stipulato presso il Ministero della sanità tra una delegazione pubblica costituita dai rappresentanti dei Ministeri della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ed i rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative delle aziende termali.

ART. 4.

(Attività di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria).

1. Il Ministro della sanità provvede alla realizzazione, anche attraverso rapporti di collaborazione con le aziende termali, di

mirati programmi di rilevazione statistico-epidemiologica, di educazione sanitaria e di ricerca scientifica, anche con obiettivi di interesse sanitario generale.

2 Le singole terme e le aziende unità sanitarie locali competenti per territorio, anche su impulso delle singole regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, possono stipulare convenzioni per l'effettuazione delle attività di cui al comma 1, ove ritenute opportune in relazione a specifiche cure termali, anche con finalità sperimentali, eventualmente in collaborazione con università o centri pubblici di ricerca.

ART. 5.

(Regime erogativo – Decreti del Ministro della sanità).

1. La gamma dei cicli di cura termale erogabili dal Servizio sanitario nazionale, le modalità di fruizione dei singoli cicli, le modalità e le procedure di ammissione, i requisiti minimi richiesti agli ambienti termali per essere parti delle convenzioni con le strutture pubbliche, i criteri per la determinazione delle tariffe agli stessi spettanti, gli indirizzi e gli schemi tipo di convenzione con le aziende termali per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4, ed ogni altro aspetto connesso con l'erogazione delle cure termali ai curandi assistibili dal Servizio sanitario nazionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con l'utilizzazione delle strutture termali per fini di sanità pubblica sono disciplinati, salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8, con decreti del Ministro della sanità.

ART. 6.

(Conferma dei regimi speciali INPS e INAIL).

1. Per i fini, rispettivamente, della prevenzione primaria e secondaria degli stati di invalidità pensionabile nell'ambito delle

affezioni artro-reumatiche e delle vie respiratorie, nonché del trattamento terapeutico o riabilitativo delle situazioni cliniche indotte da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, in favore dei lavoratori avviati alle cure dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) che ne hanno titolo secondo le norme vigenti, resta confermato lo speciale regime costituito da cicli di cura termale specificamente strutturati ed integrati, che sono garantiti dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale e dalle prestazioni economiche accessorie che sono direttamente erogate dai due enti con oneri a carico delle rispettive gestioni.

2. L'elenco delle prestazioni sanitarie e delle patologie di cui al comma 1 è stabilito con decreto del Ministro della sanità. Tali prestazioni sono erogate secondo le condizioni e con le modalità vigenti presso l'INPS e l'INAIL a mezzo delle convenzioni e, relativamente agli assicurati all'INPS, prioritariamente presso gli stabilimenti termali di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n 412. In quest'ultimo caso è tuttavia in facoltà dei curandi essere inviati presso gli ambienti termali da essi prescelti, purché la tariffa applicabile non sia superiore a quella dovuta agli stabilimenti di cui al medesimo articolo 15 della citata legge n. 612 del 1991.

3. Tutte le operazioni e gli atti necessari all'ammissione alle prestazioni idrotermali di cui al presente articolo sono demandati all'INPS e all'INAIL che li effettuano tramite i propri organi periferici i quali, prima dell'avvio dei curandi presso la località termale di destinazione, devono darne formale comunicazione, contenente una sintesi diagnostica dei singoli casi, alla azienda unità sanitaria locale di residenza dei curandi stessi ed all'azienda unità sanitaria locale competente territorialmente per l'azienda termale convenzionata.

4. La sintesi diagnostica di cui al comma 3 deve essere integrata, nei casi di concessione da parte dell'INPS e del-

l'INAIL delle prestazioni idrotermali a dipendenti al di fuori delle ferie annuali, dalla prescrizione motivata di cui all'articolo 8.

ART. 7.

(Non cumulabilità delle prestazioni INPS con quelle di regime comune).

1. Chiunque ha fruito di un ciclo di cure secondo il regime INPS non può nello stesso anno fruire anche di un altro ciclo di cure secondo il regime comune a carico del Servizio sanitario nazionale e viceversa.

ART. 8.

(Cure termali concesse a lavoratori dipendenti al di fuori dei congedi e delle ferie annuali).

1. Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, con esclusione di quelli avviati alle cure dall'INPS ai sensi dell'articolo 6, le prestazioni idrotermali possono essere concesse anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali esclusivamente nei casi in cui il trattamento termale, da solo od in associazione con altre prestazioni, assume un ruolo preminente per mirati obiettivi terapeutici e riabilitativi e le condizioni cliniche del paziente suggeriscono l'opportunità di un intervento precoce atto ad evitare un aggravamento della malattia o l'instaurarsi di postumi permanenti.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, le cure termali, previi accertamenti diagnostici specifici, possono essere autorizzate dall'azienda unità sanitaria locale solo su motivata prescrizione di un proprio medico specialista, ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici del predetto Istituto; nella prescrizione motivata deve essere dato esplicito conto della sussistenza dei due presupposti clinici di cui al comma 1.

3. Il periodo di fruizione delle cure termali autorizzate ai sensi e nei modi di

cui ai commi 1 e 2, è assimilato a quelli di malattia, anche agli effetti di cui all'articolo 2110 del codice civile, a condizione che il lavoratore interessato presenti all'azienda unità sanitaria locale di residenza la prescrizione del medico di base entro cinque giorni dalla data di redazione e inizi la cura termale entro venti giorni dal rilascio della autorizzazione impegnativa.

4. Tutti i lavoratori autorizzati a fruire delle cure termali ai sensi del presente articolo sono inoltre tenuti, entro i termini di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, come sostituito dall'articolo 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, a trasmettere al proprio datore di lavoro copia della credenziale impegnativa rilasciata dalla azienda unità sanitaria locale ai sensi del presente articolo. Il medesimo documento, con acclusa copia della motivata prescrizione di cui al comma 2, deve essere trasmesso all'INPS dai lavoratori aventi diritto alla indennità economica, nonché, munito della attestazione di sussistenza dei due presupposti clinici di cui al comma 1, alle terme di destinazione.

5. Tutti i lavoratori autorizzati a fruire delle cure termali ai sensi del presente articolo devono essere sottoposti almeno una volta a controllo in corso di cura presso lo stabilimento termale da parte dei competenti organi sanitari della azienda unità sanitaria locale convenzionata, o, relativamente agli aventi diritto all'indennità economica, dell'INPS, su tempestiva segnalazione della azienda unità sanitaria locale di residenza, effettuata d'ufficio o su richiesta del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

6. I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle cure termali ai sensi del presente articolo, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui all'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, salvo

i casi di riabilitazione di cui all'articolo 26 della medesima legge n. 833 del 1978.

7. Tra il periodo di fruizione delle cure termali ed i congedi ordinari o le ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno sessanta giorni.

8. Le terme raccolgono in modo sistematico le attestazioni di sussistenza dei due presupposti di cui al comma 1 e avviano, prioritariamente sui pazienti di cui al presente articolo, le ricerche di cui all'articolo 4, comma 2; per quanto riguarda i dati statistici epidemiologici le terme di destinazione si collegano con gli specialisti prescriventi delle aziende unità sanitarie locali di residenza dei pazienti, per verificare l'efficacia delle cure termali erogate e ne informano la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, competenti per territorio.

ART. 9.

(Valutazione dell'attività termale ai fini dei concorsi pubblici).

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, il servizio prestato dai medici presso aziende termali convenzionate, con rapporto continuativo, è equiparato a quello prestato presso case di cura convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

ART. 10.

(Formazione professionale).

1. Il Ministro della sanità disciplina, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, la formazione professionale del personale parasanitario addetto ai profili professionali degli operatori impiegati nelle attività connesse alle cure termali ed in atti ed operazioni connessi con iniziative di educazione sanitaria, di rilevazione epidemiologica e di ricerca scientifica.

2. Le terme devono promuovere e attuare iniziative di formazione permanente dei propri dipendenti addetti alle cure termali, anche mediante iniziative consor-

tili. Si applicano le norme ordinarie vigenti in materia di formazione professionale. I programmi di formazione sono comunicati obbligatoriamente anche alle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio, che possono esprimere pareri sui programmi.

ART. 11.

(Talassoterapia).

1. Il Ministro della sanità accerta i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici ai fini di un loro eventuale inserimento nella gamma delle prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale; in attesa della conseguente disciplina della specifica materia, è prorogata la validità delle convenzioni e della concessione in vigore per non oltre i due anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

(Destinazione delle aziende termali a partecipazione statale già controllate dall'ex-EAGAT).

1. Il Ministro del tesoro, accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, trasferisce alle regioni ed alla provincia autonoma di Bolzano, che le richiedano e sul cui territorio abbiano lo stabilimento termale, le partecipazioni delle società, già inquadrate nel disciolto Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT), verso un corrispettivo eguale al patrimonio netto delle stesse, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

2. La richiesta della regione o della provincia autonoma di Bolzano, ove ne abbiano l'interesse, deve pervenire al Ministero del tesoro, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata da un piano economico e finanziario quinquennale, recante i criteri

di gestione e l'indicazione degli investimenti che saranno finanziati dalla regione stessa e dalla provincia autonoma allo scopo di valorizzare le finalità istituzionali e lo sviluppo delle società, oggetto della richiesta di trasferimento, tenuto conto della loro importanza per l'economia generale, nonché degli interessi economici, turistici ambientali locali.

3. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano, se assegnatarie delle partecipazioni di cui al comma 1, possono cedere parte delle partecipazioni stesse al comune in cui hanno sede gli stabilimenti termali delle società da esse acquisite.

4. In caso di mancata o di parziale attuazione degli investimenti previsti dal piano di cui al comma 2 le partecipazioni di cui al presente articolo sono ritrasferite al Ministero del tesoro, con decreto dello stesso Ministro.

5. In caso di mancata richiesta da parte delle regioni o della provincia autonoma di Bolzano, competente per territorio, o di mancata presentazione di un piano economico e finanziario quinquennale atto ad attuare i fini indicati al comma 2, il Ministro del tesoro provvede alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Il Ministro del tesoro provvede, negli stessi termini, alla dismissione delle partecipazioni ricevute ai sensi del comma 4.

6. Le partecipazioni del Centro ittico tarantino-campano spa sono cedute, per un valore pari al patrimonio netto, alla regione Campania e ai comuni interessati, su loro richiesta, da presentare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo scorporo dei beni che si trovano ubicati nella regione Puglia, da cedere con corrispondenti modalità. La valutazione dei beni è stabilita in misura eguale al valore catastale, al netto degli eventuali debiti trasferiti. In caso di mancata accettazione dei trasferimenti da parte delle regioni Puglia e Campania, si procede alla liquidazione ordinaria della società per azioni Centro ittico tarantino-campano.

ART. 13.

(Testo unico).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni in materia di termalismo, provvedendo al riordino di tutte le norme vigenti in materia al fine di un loro sistematico coordinamento e adeguamento alle disposizioni della presente legge.

ART. 14.

(Norme in materia di contratti a termine e di lavoro autonomo).

1. Le aziende termali e le aziende alberghiere che operano nelle zone di cura e soggiorno termale, in quanto aziende stagionali, possono assumere, ogni anno, per la durata della stagione, i lavoratori occorrenti con contratti di lavoro a termine.

2. Il numero dei lavoratori occorrenti, la durata dei relativi rapporti e le modalità dell'assunzione sono definiti con accordo collettivo sottoscritto con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

3. Il contratto collettivo di cui al comma 2 può stabilire la formazione di liste distinte per categorie e mansioni, nonché attribuire diritto di precedenza, per anzianità di servizio, nelle assunzioni per le stagioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sono validi i contratti collettivi, anche aziendali, relativi alle stagioni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se ed in quanto stipulati per le medesime cause e finalità di cui ai commi 1, 2 e 3. Essi mantengono la loro validità fino al momento della stipulazione dei contratti collettivi di cui ai commi 2 e 3.

5. Sono, altresì, validi i contratti individuali di lavoro a termine, relativi a rapporti già esauriti o ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, se stipulati per le medesime cause e

finalità di cui al comma 1 o in applicazione dei contratti collettivi di cui al comma 4. Essi mantengono la loro validità fino al momento della sostituzione delle loro clausole con nuove clausole corrispondenti dei contratti collettivi di cui ai commi 2 e 3.

6. Ai fini di cui agli articoli 3 e 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, le cure e le prestazioni massofisioterapiche possono essere fornite ai curandi negli stabilimenti termali da specialisti diplomati, con rapporto di lavoro autonomo, purché iscritti agli appositi albi professionali.

ART. 15.

(Norme transitorie e finali).

1. Restano valide ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della presente legge, le autorizzazioni e le concessioni rilasciate alle aziende termali prima della data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, purché rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 6, primo comma, lettera *t),* della stessa legge.

2. Fino all'attuazione delle misure di cui all'articolo 12, gli amministratori delle società termali sono autorizzati, anche in deroga allo statuto vigente di ciascuna società, ad alienare proprietà sociali non rilevanti per le attività termali, ove ciò si renda necessario per il riequilibrio patrimoniale e finanziario delle società stesse.

3. Le risorse derivanti dalle dismissioni di cui all'articolo 12 sono acquisite all'erario, al netto di quanto necessario per il ripianamento, anche parziale, di eventuali passività delle aziende dismesse.

4. Sono abrogati:

a) i commi quarto e quinto dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) il comma 5 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

c) l'articolo 5-*ter* del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2916
Lire 1000